

Polizza Multigaranzia Abitazione

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Italiana Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: "Protezione casa"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza copre i danni materiali alle abitazioni e le richieste di risarcimento per i danni che l'assicurato o i suoi familiari possono causare ad altri nell'ambito della vita privata.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Nella sezione Incendio sono assicurati i danni al fabbricato e al contenuto dell'abitazione provocati da una serie di eventi tra cui: incendio, fulmine, scoppio, caduta di aeromobili e loro parti e onda sonica; sono coperte le spese per eliminare i residui dei beni danneggiati e per riparare i danni fatti per cercare di limitare l'incendio. La sezione comprende i danni causati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trasportate, tromba d'aria e grandine ("Eventi atmosferici") e da tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici in genere e terrorismo ("Eventi sociopolitici"). Sono inoltre compresi i danni a terzi provocati da uno degli eventi assicurati e per i quali l'Assicurato sia civilmente responsabile ("Ricorso terzi")
- ✓ Nella sezione Furto sono assicurati i beni sottratti in occasione di furto o rapina che si trovano all'interno dell'abitazione assicurata nonché i guasti provocati dai ladri in occasione di furto o rapina. Sono inoltre compresi i guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato ed agli infissi posti a riparo dei locali assicurati.
- ✓ Nella sezione Responsabilità Civile sono coperti i danni causati a terzi dal Contraente e dai componenti del suo nucleo familiare, nell'ambito della vita privata e di relazione, della conduzione di abitazioni civili e per la proprietà e custodia di animali domestici, di apparecchi domestici, di velocipedi e di armi da fuoco.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ L'assicurazione non comprende fabbricati o porzioni di fabbricato costruiti con materiali combustibili, oppure non adibiti a civile abitazione o studio professionale.
- ✗ Nella sezione Incendio non sono compresi i danni avvenuti in occasione di guerre o insurrezioni; causati da terremoto, inondazione, alluvione e frana; causati da eventi nucleari; commessi dagli assicurati con dolo; per la garanzia "Eventi atmosferici" non sono indennizzati i danni da cedimento del terreno, formazione di ruscelli e accumulo di acqua esterna, mareggiata e sono esclusi i danni a cose poste all'esterno dei locali, recinti e cancelli, camini, vetrate, insegne e lucernari in genere; per la garanzia "Eventi sociopolitici" non sono indennizzati i danni da rapina, estorsione, saccheggio; i danni provocati da scritte e imbrattamento dei muri esterni e non sono indennizzati i danni di contaminazione da

- sostanze chimiche e biologiche e i danni da virus informatici. Per il "Ricorso Terzi" sono escluse le cose, che non siano veicoli, che l'Assicurato ha in consegna o custodia e i danni conseguenti ad inquinamento;
- * Nella sezione Furto sono esclusi i furti avvenuti in occasione degli eventi riportati ai punti precedenti; avvenuti utilizzando porte o finestre lasciate aperte o in assenza di effrazione dei suddetti serramenti; i furti in caso di disabitazione continuativa superiore a 45 giorni.
 - * Nella sezione Responsabilità Civile non sono risarciti i danni derivanti dalla proprietà di beni immobili; i danni subiti da cose che l'assicurato ha in custodia e i danni subiti dai componenti del nucleo familiare assicurato ed ogni altro parente convivente, durante l'esercizio della caccia.



Ci sono limiti di copertura?

Le garanzie coprono esclusivamente gli eventi indicati in polizza; il contratto prevede condizioni che possono dar luogo al mancato o parziale pagamento dell'indennizzo. Possono essere previsti anche franchigie, scoperti e limiti parziali di indennizzo.



Dove vale la copertura?

Le Sezioni Incendio e Furto operano, salvo eccezioni, per fabbricati situati in Italia; la sezione Responsabilità Civile opera in tutto il mondo.



Che obblighi ho?

Quando si sottoscrive il contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare nel corso del contratto, se si modifica il rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione e l'esercizio, da parte di Italiana Assicurazioni, del diritto di rivalsa totale o parziale nei confronti dell'Assicurato per i danni pagati ai terzi danneggiati.

Laddove l'Assicurato abbia in corso altre assicurazioni per lo stesso rischio, deve darne comunicazione per iscritto a Italiana Assicurazioni. In caso di omissione dolosa decade il diritto all'indennizzo.

In caso di sinistro l'Assicurato è tenuto a darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.



Quando e come devo pagare?

Al fine di essere in copertura a partire dalla data di decorrenza della polizza il premio deve essere pagato entro tale data.

È possibile pagare il premio tramite denaro contante (entro i limiti previsti dalla normativa in vigore), assegno bancario o circolare, bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito/credito (in base alla vigente normativa).



Quando comincia la copertura e quando finisce?



La copertura comincia alle ore 24:00 del giorno indicato sulla polizza se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui avviene il pagamento.

La copertura termina alla data indicata sulla polizza, salvo il caso in cui, previo pagamento il premio di rinnovo, la copertura prosegue per l'anno successivo. Questa modalità non vale se la polizza è senza tacito rinnovo.



Come posso disdire la polizza?

E' possibile disdire la polizza inviando una lettera raccomandata 30 giorni prima della scadenza.

In caso di polizza con durata poliennale è possibile recedere annualmente con preavviso di 60 giorni.

